

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli articoli da 14 a 14-*quinquies* 19, 19-*bis* e 20;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e imprese, misure di semplificazione procedimentale in materia di filiera alimentare e nel settore del turismo **e della navigazione** nonché interventi di semplificazione dei procedimenti amministrativi legati all'evento "morte" e di adottare misure di semplificazione in materia **di attività artigiana e di attività imprenditoriale** relative all'interscambio di pallet, all'industria musicale, in materia di esercizio dell'attività di strutture per la prima infanzia nonché di introdurre disposizioni in materia di Camere di commercio, al fine di garantire adeguata rappresentatività alle imprese su base territoriale, **nonché al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo ed, in particolare, della Milestone M1C1-60;**

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione **e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro del turismo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure di semplificazione in materia di impresa artigiana

Art. 1

(Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi all'esercizio di impresa artigiana, ai sensi dell'art. 26 della Legge 5 agosto 2022, n. 118)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di esercizio di impresa artigiana).

1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette ad alcun titolo abilitativo, segnalazione o comunicazione.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. Restano fermi gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti.

4. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.»

~~5. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 118 del 2022, le tabelle B.I e B.II possono essere integrate e completate. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione delle tabelle B.I e B.II, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute».~~

b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti parole «di cui agli articoli da 1 a 4».

c) dopo il comma 2 dell'articolo 6, è inserito il seguente comma:

«2-bis Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2023».

d) sono aggiunte, infine, la Tabella B.I – Attività liberamente esercitabili che non richiedono titoli abilitativi presupposti e la Tabella B.II – Attività liberamente esercitabili che richiedono o possono richiedere titoli abilitativi presupposti, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

~~(Ulteriori misure di semplificazione per le imprese artigiane)~~

~~1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “presso il Ministero dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “presso il Ministero delle imprese e del made in Italy”, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti delle imprese beneficiarie, i criteri e le modalità di erogazione, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, di un voucher del valore massimo di 10.000 euro, da impiegare per la partecipazione a manifestazioni fieristiche organizzate in Italia negli anni 2022-2023. Ai fini dell'attuazione della misura e della gestione del predetto fondo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi~~

~~di soggetto in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse del fondo, nel limite massimo dell'1,5%, previa stipula di apposita convenzione.”~~

Art. 2

(Ulteriori misure di semplificazione per le imprese artigiane)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti delle imprese e le modalità della richiesta, ai fini dell'erogazione, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un voucher del valore massimo di 10 mila euro da impiegare per la partecipazione a manifestazioni fieristiche organizzate in Italia, fatta salva la restituzione delle somme eccedenti i costi documentati.

Capo II

Misure di semplificazione in materia di filiera alimentare

~~**Art. 3**~~

~~*(Semplificazione nelle modalità di vendita del pane confezionato)*~~

~~1. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: “, *previo confezionamento ed etichettature riportanti*” sono sostituite dalla seguente: “*con*”. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: “*e in imballaggi preconfezionati*” sono soppresse.~~

Art. 3

(Semplificazione nelle modalità di vendita del pane confezionato)

1. L'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

“4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, con le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco con le

indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e con le seguenti ulteriori indicazioni:

a) "ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato;

b) "ottenuto da pane parzialmente cotto" in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato."

Art. -4

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. Le disposizioni del comma 4, relative al tenore di sostanza secca solubile, non si applicano ai prodotti il cui nome è accompagnato da un'indicazione nutrizionale "a ridotto contenuto di zuccheri" o un'altra indicazione nutrizionale con lo stesso significato per il consumatore come definito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari."

Capo ~~II~~ III

Misure di semplificazione in materia di turismo

Art. 5

(Misure di semplificazione per il turismo all'aria aperta)

1. La lettera A.27 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è sostituita dalla seguente: *"gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate nonché roulotte, campers, caravan, case mobili e simili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi anche in via continuativa ~~per una durata non superiore a 24 mesi~~ all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate sotto il profilo paesaggistico, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo e siano dotati di sistemi di aggancio facilmente rimovibili alle reti tecnologiche; siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi"*.
2. **Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.**

3. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

Art. 6

(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lett. e), è aggiunta la seguente: “*e-bis): prevedere la concessione in via temporanea alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio ~~pertinenziale~~ e per il carico e lo scarico di bagagli **che non determini intralcio alla circolazione e autorizzare e prevedere, previo consenso delle parti interessate, l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia;**”.*

Art. 7

(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lett. d), è aggiunta la seguente: “*d-bis) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di guida alpina - maestro di alpinismo o di aspirante guida, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6.*”.

2. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è soppresso il comma 4;

b) l'articolo 8 è sostituito con il seguente: “*8. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed il rinnovo è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.*”;

c) all'articolo 21, comma 2, le parole “*delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei ghiacciai e dei terreni*”.

Capo IIIIV

Semplificazione dei procedimenti amministrativi legati all'evento “morte”

Art.=8

(Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile)

1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72:

1) al comma 1, dopo le parole “è fatta”, sono aggiunte le seguenti: “**oppure in formato digitale e mediante posta elettronica certificata**”;

2) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “*deve trasmettere*” è aggiunta la seguente: “**oppure telematicamente**” e dopo le parole “*avviso della morte*” sono aggiunte le seguenti: “**redatto in formato digitale**”;

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “*2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238*” .

Art. 9

(Misure di semplificazione in materia di rilascio autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri)

1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile e degli enti locali in materia di rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o alla dispersione delle ceneri, all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “*in carta semplice*” sono ~~sostituite dalle~~ **aggiunte** le seguenti: “**oppure in formato digitale**”;

~~b) al comma 2 il periodo: “*per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario, questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la presenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10*”, è sostituito dal seguente “**sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico in cui deve essere indicata, se del caso, la presenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo. Il certificato necroscopico deve essere annotato a cura dell'Ufficiale dello stato civile negli archivi di cui all'articolo 10**”;~~

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; l'autorizzazione può essere accordata anche sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico in cui deve essere indicata, se del caso, la presenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla*

impresa funebre su incarico degli aventi titolo. Il certificato necroscopico deve essere annotato a cura dell'Ufficiale dello stato civile negli archivi di cui all'articolo 10".

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: *"3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per l'inumazione e la tumulazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica **oppure in carta semplice**"*.

2. All'articolo 79 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: *"resa con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e acquisita ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica"*.

b) al comma 4 le parole: *"L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato."* sono sostituite dalle seguenti: *"L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa sulla base di sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico in cui deve essere indicata, se del caso, la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo. Il certificato necroscopico deve essere annotato a cura dell'Ufficiale dello stato civile negli archivi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396"*.

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: *"5-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all'impresa funebre incaricata e ai gestori di crematorio, per via telematica"*.

3. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

~~a) la lettera a) è soppressa;~~

a) alla lettera a), dopo il periodo "l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia", le parole "acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato" sono sostituite dalle parole "secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 art. 79 comma 4".

b) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

1) *"a-bis): "Le autorizzazioni all'affido o dispersione delle ceneri sono rilasciate, per via telematica, dall'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo";*

2) “a-ter): *“Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per la cremazione e l’affido o la dispersione delle ceneri vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all’impresa funebre incaricata e ai gestori di crematorio, per via telematica”;*

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: *“b-bis) Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione e affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica”.*

4. L’articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130 è sostituito dal seguente: ”2. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite per il servizio pubblico di cremazione di cadaveri, resti mortali e resti ossei, le tariffe uniche da applicarsi su tutto il territorio italiano in esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/1972 a prescindere dalle forme gestionali dei poli crematori definite dai singoli comuni, nonché le tariffe massime da applicarsi per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all’interno dei cimiteri”

Capo V

Misure di semplificazione del Codice della navigazione

Art. 10

(Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco)

1. All’articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui al secondo comma dell’articolo 327 su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l’autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell’ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime”;*

b) al comma 2, dopo le parole: *“all’autorità marittima”* sono inserite le seguenti: *“che ha rilasciato l’autorizzazione”;*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione dell’effettiva composizione dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante”.*

Art. 11
(Forma del contratto)

1. All'articolo 328 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il primo comma è sostituito dal seguente: *“Fatto salvo quanto previsto dall’art. 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall’autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all’estero, dall’autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell’armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall’armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l’obbligo di procedere, alle annotazioni e alle convalide previste dall’articolo 357, terzo comma, del regolamento per l’esecuzione del presente codice (navigazione marittima). Il contratto è conservato fra i documenti di bordo”*;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente: *“Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall’autorità marittima sul ruolo equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo comma”*.
 - c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: *“Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall’articolo 330.”*

Art. 12
(Modalità delle annotazioni)

1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 224 è sostituito dal seguente: *“Art. 224. Modalità delle annotazioni. – Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.*
Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.
Nei casi previsti dall’art. 328, secondo comma, del codice, le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell’equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all’ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge.”
 - b) l'articolo 226 è abrogato.

Art. 13
(Annotazioni relative alle persone arruolate)

1. Al terzo comma dell'articolo 357 del regolamento per la navigazione marittima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “*stipulati in località estera dove non sia autorità consolare*” sono sostituite dalle seguenti: “*stipulati ai sensi dell'articolo 328 del codice*”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale*”.

Art. 14
(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)

1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: “*telegraficamente*” è sostituita dalle seguenti: “*in formato elettronico*”;

b) al terzo comma, dopo le parole: “*porto d'imbarco*” sono inserite le seguenti: “*, anche in formato digitale,*”.

Capo VI
Ulteriori misure di semplificazione

Art. 15
(Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet)

1. Gli articoli da 17-bis a 17-quater del decreto -legge 21 marzo 22, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono integralmente sostituiti dai seguenti:

“Art. 17-bis. (Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente norma le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà di un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

- a) *pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con o dotata di una struttura superiore;*
- b) *pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;*
- c) *pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;*
- d) *pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce che viene scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n° d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);*
- e) *Sistemi-pallet: sono le Organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Devono avere i seguenti requisiti:*
- i essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili ed identificabili (EPAL, EUR-UIC, altri);*
 - ii avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;*
 - iii avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;*
 - iv pubblicare sui propri siti web ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet;*
 - v adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), darne attuazione effettuandone il calcolo e pubblicarne il valore sul proprio sito web ufficiale;*
- f) *tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri);*
- g) *stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;*
- h) *conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o riparazione di riferimento.*

Art. 17-ter.

(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

1. Fermo restando l'art. 11 bis del D.Lgs.286/2005, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come

definita nelle emanande linee guida di cui al comma 12 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo e può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta da parte del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali che verranno definite nelle emanande linee guida, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente norma sarà valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 c.c., oltre a quanto previsto al comma 4. La mancata indicazione sul buono pallet di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.

5. Il possessore del buono pallet che non ponga in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non potrà richiedere il pagamento previsto dal precedente comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet dovrà procedere ad una richiesta di recupero dei pallet nei

confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale dovrà rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenisse entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione sarà tenuto al pagamento in conformità al comma 4 che precede.

6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del successivo comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitoli, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC, ed altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-pallet (art. 17-bis comma 2 lett. e).

8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.

9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet gestito. I Sistemi pallet pubblicano sul proprio sito web il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al comma precedente, si applica l'ultimo valore pubblicato.

10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet ed informano le autorità competenti circa possibili violazioni.

11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi pallet e alle autorità competenti.

12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato sul proprio sito web, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.

13. Fermo restando l'efficacia e l'applicabilità degli articoli 17-bis e 17-ter dall'entrata in vigore dalla presente norma, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono linee guida operative, non contrastanti con la presente norma, alle quali verrà data adeguata pubblicità e che verranno trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.”

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

Art. 16

(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

1. All'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata”.

Art. 17

(Misure di semplificazione in materia di esercizio di attività di strutture per la prima infanzia)

1. Al punto n. 104 della Tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, il riferimento all'autorizzazione è sostituito con “SCIA / SCIA Unica”.

Art. 18

(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-*bis*. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino istituite camere di commercio che accorpano ~~più di tre~~ **almeno quattro** circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri”;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-*bis*. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9.”

2. Le camere di commercio istituite a seguito di accorpamento di ~~più di tre~~ **almeno quattro** circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

3. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Art. 19

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “sul piano nazionale” aggiungere le seguenti: “, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,”;

b) al comma 5, dopo le parole “*sul piano nazionale*” aggiungere le seguenti: “, *ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,*”.

Art. 20

(Disposizioni in materia di obblighi di trasparenza per gli aiuti di stato)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 125-bis, è abrogato;
- b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «*ai commi 125 e 125-bis*», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «*al comma 125*»;
- c) al comma 127 le parole: «*125-bis*» sono soppresse.

Art. 21

(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “*competente per territorio*”, sono sostituite dalle seguenti: “*nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale*”;
- b) dopo le parole: “*della legge 7 agosto 1990, n. 241*”, sono aggiunte le seguenti: “, *ed è consentita in tutto il territorio nazionale*”.

Art. 22

(Disposizioni in materia di traduzioni giurate)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, le attestazioni di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale e il giuramento con la formula “*di aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi allo scopo di far conoscere la verità*” possono essere sottoscritti con firma digitale dal traduttore. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a richiedere ed accettare le attestazioni e il giuramento delle traduzioni esclusivamente sottoscritte con firma digitale e inviate in modalità telematica.

Art. 23

(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)

1. All'articolo 1, comma 1031 bis, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “*e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,*” sono soppresse e dopo le parole “*Ministro dell'economia e delle finanze.*” sono aggiunte le seguenti “, *e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento al 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy*”

Art. 24

Misure in materia di Banco Nazionale di prova (attualmente è in fase di condivisione con UL MIT)

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dopo la lettera n) è inserita la seguente lettera: "*n – bis) concernenti gli acquisti effettuati dal Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2020, n. 193, con riferimento alle munizioni di prova, alle attrezzature e ai sistemi anche informatici necessari per l'effettuazione delle prove, ai ricambi ed ai servizi di manutenzione afferenti a dette attrezzature;*"

Art. 25

(Strumenti di misura contatori idrici)

1. All'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 le parole "con decreto del Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy".

Capo VII

Misure di semplificazione in materia di spettacolo

Art. 26

(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

1. L'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni eventualmente imposte dal Questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Il comma 1 non si applica ai casi di cui all'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e quando gli spettacoli debbano svolgersi in luoghi di eccezionale valore storico o artistico individuati secondo quanto previsto dal Decreto del ministero della Cultura 30 novembre 2021, rep. n. 426, così come modificato dal decreto 21

giugno 2022, rep. n. 252, o per i quali il comune abbia espressamente previsto l'applicazione degli artt. 68, 69 o 80 TULPS.

3. *La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si effettua lo spettacolo e, in caso di svolgimento su spazi e aree pubbliche, gli estremi dell'autorizzazione all'occupazione rilasciata dall'Amministrazione competente, ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione dell'organizzatore che illustra le misure adottate in materia di safety e security e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.*

4. *L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.*”

Art. 27

(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli fino a 300 persone)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'articolo 68, primo comma, il secondo periodo è sostituito come segue: "Per eventi fino ad un massimo di 300 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e l'autorizzazione di cui all'art. 19 comma 1 punto 9 del D.P.R. 616/1977 sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo."*;

b) *all'articolo 69, il secondo periodo è sostituito come segue: "Per eventi fino ad un massimo di 300 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e l'autorizzazione di cui all'art. 19 comma 1 punto 9 del D.P.R. n. 616/1977 sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo."*

2. Al comma 2 dell'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 le parole "pari o inferiore a 200 persone" sono sostituite dalle seguenti: "pari o inferiore a 300 persone".